



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria
Il Presidente

Prot.n. 459/2018

**BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
AI SENSI DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013
PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA**

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 89, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui: *"I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali"*;

Visto il bando tipo adottato con delibera del CPGA dell'8 luglio 2016;

Articolo 1
(Durata e decorrenza)

1. È indetta la procedura per l'individuazione di n. 3 laureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sede di Reggio Calabria per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, a decorrere dalla data di avvio, che sarà stabilita a conclusione della procedura di selezione.

Articolo 2
(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria
Il Presidente

- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno stage);
- e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3
**(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica
ed obblighi ad esso conseguenti)**

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.
 2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013.
 3. Durante il periodo di formazione gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
 4. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
 5. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.
 6. Il periodo di formazione può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
 8. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.
- Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria
Il Presidente

9. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4
(Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo del periodo di tirocinio presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).
2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.
3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:
 - a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);
 - b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);
 - c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);
 - d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
 - e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5
(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno pervenire alla Segreteria del presente ufficio giudiziario, Viale G. Amendola 8/b, 89123 Reggio Calabria, anche a mezzo PEC al seguente indirizzo: tarrc-segrprotocolloamm@ga-cert.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 31 luglio 2018, con allegata documentazione comprovante il possesso, alla scadenza del bando, dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria
Il Presidente

Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.

2. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage*, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

Articolo 6
(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

2. Alla selezione procederà una commissione composta dal dirigente della segreteria del presente ufficio giudiziario e da due funzionari dell'ufficio, designati dal Presidente di questo Tribunale.

3. Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale, mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato in sede di candidatura, con l'indicazione del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.

4. La graduatoria sarà affissa nella sede del presente ufficio giudiziario.

Reggio Calabria, li 25 giugno 2018

Il Presidente
Caterina Criscenti